



parco nazionale
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. 149/2017	del 20-06-2017
-------------	----------------

OGGETTO	CONVENZIONE TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARI TRA IL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA. APPROVAZIONE.
----------------	--

IL DIRETTORE F.F.

PREMESSO che:

- l'Università degli Studi di Bari ha manifestato interesse a realizzare attività di tirocinio curricolari e post laurea da svolgere da parte degli studenti iscritti stipulare presso questo Ente;
- con nota Prot. n. 2106-29105/11 l'Università degli Studi di Bari ha formalizzato la richiesta di attività di tirocinio curricolari e post laurea da svolgere da parte degli studenti iscritti, ai sensi della Legge 24 giugno 1997 n. 196 e del D. I. 142/98, da attivare mediante la sottoscrizione di apposita convenzione;
- i rapporti per il tirocinio formativo e di orientamento tra l'università e l'ente ospitante, sono regolamentati da un'apposita convenzione correlata da un progetto formativo contenente:
 - Il nominativo del tirocinante,
 - La denominazione dell'Ente ospitante
 - Il nominativo del tutore designato dall'Università
 - Il nominativo del responsabile nominato dall'Ente ospitante
 - Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza del tirocinante
 - Le strutture dell'ente ospitante presso cui si svolge il tirocinio
 - Le polizze assicurative a carico dell'Università;

RITENUTO:

-al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, di avviare tirocini di formazione ed orientamento presso questo Ente, anche alla luce della ristretta dotazione organica del personale di questo Ente, rendendosi disponibili ad accogliere n. 2 soggetti in tirocinio di formazione e orientamento ed a sottoscrivere la relativa convenzione;

-di dover procedere all'approvazione del relativo schema di convenzione, così trasmesso dalla suddetta Università;

Tanto premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

DI PRENDERE ATTO dello schema di convenzione, così come trasmesso dall'Università degli Studi di Bari;

DI APPROVARE il suddetto schema di convenzione regolante i rapporti tra le parti, allegato al presente provvedimento quale parte integrante, ai fini della successiva sottoscrizione tra le parti;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio ed all'Albo Pretorio online dell'Ente.

**IL DIRETTORE F.F.
F.TO FABIO MODESTI**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
(sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

**IL DIRETTORE F.F.
FABIO MODESTI**

BOZZA DI CONVENZIONE TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARI

n. 03 – CFTC/17 del 18/05/2017

TRA

Il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro con sede in Bari Campus Universitario-Bari codice fiscale 80002170720 d'ora in poi denominato <<soggetto promotore>>, rappresentato dal Direttore Prof. _____ nato a _____ il _____
E

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA con sede legale in via Firenze, n. 10 – 70024 - GRAVINA IN PUGLIA (BA) codice fiscale/P.Iva _____ d'ora in poi denominata <<soggetto ospitante>>, rappresentato/a dal Direttore _____ nato _____

PREMESSO

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, 1859, come modificata dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9;

VISTO

il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;

VISTO

l'art. 10 del Decreto 22 ottobre 2004, n.270, recante norme sugli obiettivi e le attività formativ qualificanti delle classi;

VISTA

la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12 settembre 2011, in virtù della quale non rientrano nel campo di applicazione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 "i cosiddetti tirocini curriculari nella accezione già chiarita da questo Ministero con la nota prot. n. 13/Segr./0004746 del 14 febbraio 2007 in materia di comunicazioni obbligatorie. Per tirocini curriculari debbono pertanto intendersi i tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza. In altri termini – e sempre in conformità alla nota del 14 febbraio 2007 – sono esclusi dall'intervento i tirocini promossi da soggetti e istituzioni formative a favore dei propri studenti e allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro. Tutto ciò si sostanzia allorché si verifichino le seguenti condizioni:
– promozione del tirocinio da parte di una Università (...omissis...);
– destinatari della iniziativa siano studenti universitari (compresi gli iscritti al master universitari e ai corsi di dottorato (...omissis...));
– svolgimento del tirocinio all'interno del periodo di frequenza del corso di studi (...omissis...) anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi (a titolo meramente esemplificativo si pensi a un tirocinio per la elaborazione della tesi di laurea)",

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1

ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

Art.2

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento é seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile

aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante può accogliere tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:

- a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
- b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

Per quanto su indicato, pertanto, il soggetto ospitante può accogliere non più di 2 tirocinanti contemporaneamente.

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a) il nominativo del tirocinante,
- b) i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- d) le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art.3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante é tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- b) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art.4

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

Art. 5

La realizzazione del tirocinio non comporta per il soggetto promotore e per il soggetto ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dal soggetto ospitante.

Art. 6

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) di cui alla presente convenzione, nonché dei soggetti coinvolti nei progetti formativi di tirocinio stipulati in virtù della presente convenzione, in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. N. 196/2003.

Art. 7

La presente convenzione avrà la durata di tre anni e potrà essere rinnovata su richiesta di una delle parti ed accettazione dell'altra.

Art. 8

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Firma soggetto promotore

Firma soggetto ospitante
